

Oggetto: Parere in merito alla possibilità di equiparare a Piccolo Gruppo Educativo (PGE) un piccolo asilo nido, con un numero di bambini limitato ad un massimo di 12 (nella fascia 12-36 mesi).  
(Rif. prot. int. n. 183)

**Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta del 17/10/2022 di esprimere il parere in oggetto;

**Vista** le note dei funzionari dell'Area Geologia Suoli e Sismica, incaricati dell'istruttoria;

**Premesso che**

nella nota sopra richiamata l'Ufficio sismica del

**chiede**

se un piccolo asilo nido, a fronte di un numero di bambini limitato pari al massimo a 12, con età dei bambini compresa nella fascia 12-36 mesi, possa essere ritenuto equivalente a un PGE Piccolo Gruppo Educativo, considerato che tale struttura avrebbe sede all'interno di un edificio residenziale di classe d'uso II.

L'Ufficio sismica del Comune **chiede inoltre** se le parti dell'edificio che ospitano l'asilo nido:

- debbano essere inquadrare all'interno del punto 2.1.2 dell'allegato B delibera Giunta Regionale n.1661 del 2 novembre 2009, con conseguente qualificazione dell'intera unità strutturale in "edificio che può assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso". Si chiede altresì se in tale eventualità sia obbligatorio procedere alla verifica tecnica della intera unità strutturale nei termini previsti dall'OPCM 3274 e successive proroghe, ovvero se la verifica tecnica debba essere effettuata preventivamente all'insediamento dell'asilo, ed adottando i criteri contenuti al § 8.3 delle NTC per la gestione dell'esito della verifica;
- se possano essere considerate in classe d'uso II di cui al § 2.4.2 del DM 17 gennaio 2018, risultando pertanto escluse dall'obbligo di effettuare l'adeguamento sismico della intera unità strutturale a seguito dell'insediamento, come disposto dal paragrafo 8.4.3 del DM 2018;

**Considerato che**

La L.R. 19/2016 recante «*Servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*» all'art. 3 prevede che "al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie", fra i servizi educativi integrativi al nido, possono essere istituiti anche i "servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni";

la DGR 1564/2017 recante «*Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016*» specifica al § 1.1 che "I servizi domiciliari possono essere

realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto delle normative di settore, in locali non destinati dagli strumenti urbanistici a tale specifico uso. L'utilizzo a tal fine, per il periodo e nei modi indicati nell'autorizzazione al funzionamento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente”.

Mentre al § 3, la stessa DGR per quanto attiene i servizi domiciliari ricorda che “sono servizi organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni” e nei successivi paragrafi, nel definire i requisiti dei servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi) stabilisce che “I piccoli gruppi educativi organizzano la loro proposta educativa accogliendo fino a un massimo di sette bambini. I piccoli gruppi educativi che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini”.

Considerato che il CTS con il parere n. 79 del 2014 «Parere in merito alla classe d'uso da attribuire ad edifici all'interno dei quali viene svolta l'attività autorizzata di “piccoli gruppi educativi per l'infanzia”» si era espresso favorevolmente in merito alla possibilità che gli edifici (o parti di edificio) che ospitano piccoli servizi educativi (...), possano essere considerati in classe d'uso II proprio in ragione del fatto che, trattandosi di piccoli gruppi educativi - PGE mancano i presupposti per un “affollamento significativo”, tanto che gli stessi sono ospitati nella maggior parte dei casi, in locali con destinazione d'uso “abitativo” (ai fini edilizio-urbanistico).

Considerato inoltre che gli asili nido rientrano fra i servizi educativi per l'infanzia, che in accordo con quanto indicato all'allegato B della DGR 1661/2009 rientrano nella categoria di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ovvero, come anche chiarito al § C2.4.2 della circ. C.S.LL.PP. n. 7 del 2019, fra gli edifici ricadenti nella classe d'uso III di cui al 2.4.2 delle NTC/2018.

Considerato infine che ai sensi del § 8.4.3 delle NTC/2018 “L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda... e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Marco Savoia, all'unanimità dei presenti


#### **è del parere**

che un piccolo asilo nido, anche con un numero di bambini limitato, nel caso in oggetto pari a 12, NON possa essere ritenuto equivalente a un PGE - Piccolo Gruppo Educativo.

Gli asili nido rientrano nella categoria di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ovvero, fra gli edifici ricadenti nella classe d'uso III di cui al 2.4.2 delle NTC/2018 e che pertanto, nel caso si intenda ospitare detta attività in un edificio originariamente in classe d'uso II sussiste l'obbligo di adeguamento dell'intera costruzione ai sensi del § 8.4.3 delle NTC/2018.

Sebbene non sia questo il caso, per i piccoli gruppi educativi - PGE ospitati in case di civile abitazione si raccomanda che antecedentemente all'insediamento degli stessi in un fabbricato venga quantomeno verificata l'assenza di evidenze che indichino la possibile presenza di carenze di tipo statico.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

  
(Prof. Ing. Marco Savoia)